

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2025 il giorno 10 del mese di novembre alle ore 21,00 presso la sede sociale dell'associazione, debitamente convocata si riunisce, in prima convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci dell'“*ASSOCIAZIONE NOTE FUSE*” per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1) Variazioni e integrazioni allo statuto sociale richieste dal RUNTS;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti n. 19 soci su 26 tutti con diritto di voto per quanto previsto all'ordine del giorno e l'intero Consiglio di Amministrazione. Assume la presidenza il sig. Oriundo Luciano, socio e Presidente dell'associazione e chiama a fungere da segretario la sig.ra Assalve Maria Luisa. Constatata la regolarità e la validità dell'Assemblea atta a discutere e deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno il Presidente dichiara aperta l'assemblea.

Inizia la trattazione dell'argomento posto al primo punto dell'ordine del giorno ed il Presidente comunica agli intervenuti che l'Ufficio preposto al controllo degli statuti e della documentazione, nell'ambito della procedura di iscrizione al R.U.N.T.S., ha chiesto di variare ed integrare il testo dello statuto sociale, come da comunicazione protocollo n. 0127377 del 29/10/2025 il cui contenuto viene letto ai presenti e successivamente viene richiesto all'assemblea di esprimersi in merito.

All'unanimità tutti i soci si dichiarano favorevoli alle variazioni e integrazioni richieste e conferiscono mandato, con tutti i più ampi poteri, al Presidente dell'organo amministrativo di procedere in tal senso.

A seguito della suddetta delibera il presidente fa presente di aver già predisposto un nuovo statuto nel quale, pur risultando i contenuti conformi al precedente, si recepiscono le osservazioni di cui alla comunicazione precedentemente detta.

Ai presenti vengono distribuite copie del nuovo statuto ed il presidente ne dà lettura.

Terminata la lettura da parte del presidente l'assemblea approva all'unanimità il nuovo

statuto.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, nulla avendo da aggiungere e nessuno chiesto la parola il presidente alle ore 22,40 dichiara sciolta l'Assemblea.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

12 NOV. 2025

Registrato 623 SERIE III



Il Funzionario
Michele Giorgetti
Firma su delega del Direttore Provinciale

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA
12 NOV. 2025
Registrato

Si allega lo statuto (ALLEGATO A) facente parte integrante del presente Verbale

ASSOCIAZIONE "NOTE FUSE" C.F. 93097530500

VARIAZIONE STATUTO

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL GIORNO 10 NOVEMBRE 2025

STATUTO

ART. 1 – Costituzione, denominazione e sede

L'Associazione denominata "NOTE FUSE" (da qui in poi, per brevità, "Associazione"), costituita il 2 febbraio 2022, ha sede in Pisa, all'indirizzo risultante dall'anagrafica comunicata all'Agenzia delle Entrate o del Registro Unico Enti Terzo Settore (da qui in poi, per brevità, "R.U.N.T.S.")

Qualora l'Assemblea dei Soci deliberasse di procedere all'iscrizione al R.U.N.T.S. ed acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore, alla denominazione attuale sarà aggiunto l'acronimo «E.T.S.» ("Ente del terzo Settore), da mantenere sino alla eventuale cancellazione dal R.U.N.T.S.

L'Associazione potrà trasferire la sede sociale in altro Comune purché in Italia, con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci mentre non potrà mai trasferire la sede sociale all'estero.

L'Associazione potrà istituire sede secondarie e/o operative con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2 – Durata

La durata dell'Associazione è fissata al 31.12.2050, in connessione al perpetuarsi degli scopi sociali.

L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

ART. 3 – Finalità e attività sociali

L'Associazione è apolitica e apartitica e non ha scopi di lucro. Essa si uniforma ai principi costituzionali (artt. 1, 2, 3, 9, 18 Cost.) di democrazia, di pluralismo, di solidarietà sociale, umana, civile e culturale, di uguaglianza, di sviluppo della cultura, di libertà di associazione.

È vietata la divisione, anche indiretta, fra gli associati dei proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività sociale; è invece fatto obbligo di reinvestire, per le attività statutariamente previste, l'eventuale avanzo di gestione. Tali principi valgono per tutta la durata della vita dell'associazione e anche in caso di suo scioglimento.

L'Associazione persegue le seguenti finalità, nel rispetto della normativa specifica sugli enti del terzo settore e, in particolare, del d.lgs. n. 117/2017, come modificato dal d. lgs. n. 105/2018:

1. promuovere e diffondere la cultura musicale, la conoscenza della musica, l'uso degli strumenti musicali e la pratica delle attività di ballo, canto, dizione e recitazione ed in modo particolare quelle proprie di compositori, autori, cantanti, strumentisti, arrangiatori e tecnici del suono, di coordinarle tra di loro, di supportarle logisticamente e di intraprendere qualunque iniziativa a promuovere i propri progetti presso i grandi operatori del settore ed i professionisti ad essi correlati;
2. sviluppare l'associazionismo e il volontariato musicale.

Le suddette finalità sono perseguite attraverso le attività che seguono:

- a) attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica;
- b) presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folkloristiche, sociali, promosse dall'Associazione o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa;
- c) organizzazione e realizzazione, anche per conto di terzi, di concerti, manifestazioni, rassegne, concorsi di carattere musicale, sia nazionali che internazionali;
- d) incentivazione degli scambi culturali e dei gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
- e) stampa e distribuzione di riviste, bollettini e altro materiale pubblicitario, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei e a norma di legge;
- f) collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni culturali o sportive, consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini; adesione ad organismi nazionali e internazionali che abbiano simili obiettivi;
- g) promozione e/o gestione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.

Per il conseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione può aderire, ovvero affiliarsi, ad organizzazioni, federazioni, istituti artistiche musicali sia italiani che esteri le cui finalità siano complementari a quelle dell'associazione stessa.

Sempre per il conseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione potrà usufruire delle prestazioni di volontari, che verranno iscritti nell'apposito libro, ed ai quali potrà essere corrisposto solo un rimborso delle spese sostenute come disposto dalle norme di riferimento.

Altresì, a fianco dei soci e dei volontari, con lo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'associazione, possono essere assunti e retribuiti lavoratori dipendenti o collaboratori professionali con prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Testo Unico degli E.T.S., solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

ART. 4 – Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In conformità alle previsioni di cui all'art. 3 del presente Statuto, è pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dall'Assemblea; dai contributi di Enti, privati e associazioni; da oblazioni, lasciti, donazioni di natura non corrispettiva; dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, lotterie e sottoscrizioni, anche a premi. È fatta salva la possibilità di usufruire di altre entrate, non rientranti nelle categorie appena descritte, purché esse siano compatibili con le finalità degli Enti del Terzo Settore.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione potrà organizzare raccolte fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza

AGENZIA
 DIREZIONE
 UFFICIO ENTRATE
 UFFICIO TERRITORIALE DI PISA
 12 NOV

nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del d. lgs. 117/2017.

ART. 5 – Qualifica di Socio

Il numero dei soci è illimitato.

Sono Soci coloro che sottoscrivono la Tessera dell'Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno.

Tra i Soci si distinguono i Soci Fondatori, cioè coloro che comparivano alla data di fondazione dell'Associazione.

I Soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.

ART. 6 – Ammissione a Socio

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di diniego, il Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni, deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato, il quale può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli viene comunicato, a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, il diniego.

La domanda di ammissione a Socio da parte di un minorenne dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Sono ammessi quali Soci Onorari tutti coloro che, per particolari meriti morali e finanziari, hanno consentito all'Associazione di progredire o incrementare l'attività programmata. Il Socio Onorario è equiparato ad ogni effetto di legge al Socio, acquisendone parità di diritti e doveri.

Vigono i principi di intrasmissibilità della quota associativa, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e di non rivalutabilità della stessa.

ART. 7 – Diritti e doveri dei Soci

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché partecipare alle attività sociali ed ognuno, secondo le proprie capacità e possibilità, dovrà contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'associazione.

Nel caso venisse emanato le suddette modalità verranno stabilite nell'apposito regolamento.

I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'Associazione stessa aderisce.

L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, volte al conseguimento degli scopi associativi. Possono essere unicamente rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro il limite massimo annuale e per ciascun Socio determinato nell'art. 69, comma II, T.U.I.R. (D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e successive modifiche).

ART. 8 – Cariche sociali

In conformità alle previsioni di cui all'art. 3 del presente Statuto, è fatto assoluto divieto, nei confronti di chi ricopre cariche sociali e direttive, di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa.

L'eventuale renumerazione dell'incarico verrà stabilito, come disposto al successivo art. 14, al momento della nomina.

ART. 9 – Poteri e sanzioni disciplinari

Tutti i poteri disciplinari sui Soci appartengono al Consiglio Direttivo, il quale adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti le sanzioni ritenute più opportune in riferimento al caso concreto e alla gravità dell'inadempienza.

Le sanzioni disciplinari sono:

- a) il richiamo, che consiste in una dichiarazione formale, rivolta al Socio, della mancanza da lui commessa nei confronti dell'Associazione e nell'esortarlo a non ricadervi, ed è comunicato con lettera del Presidente;
- b) l'espulsione, pronunciata contro il Socio che commette, all'interno o all'esterno dell'Associazione, azioni ritenute gravemente disonorevoli nei confronti di quest'ultima, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. In ogni caso, il Socio ha diritto al contraddittorio. Affinché la delibera di espulsione sia valida ed efficace nei confronti del Socio è necessaria la ratifica da parte dell'Assemblea generale dei Soci, la quale si pronuncerà sulla ratifica dell'espulsione a maggioranza dei presenti. Il Socio espulso non può più essere riproposto.

ART. 10 – Cessazione della qualifica di Socio

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata indirizzata al Consiglio Direttivo;
- b) per mancato pagamento della quota associativa annuale;
- c) per espulsione, secondo le modalità di cui all'articolo precedente, lett. b).

ART. 11 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei Soci (ordinaria e straordinaria), o Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo, o Consiglio;
- d) il Revisore legale dei conti;
- e) l'Organo di Controllo.

ART. 12 – Assemblea generale dei Soci

L'Assemblea generale dei Soci è sovrana e costituisce il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Essa è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e votare tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. L'esercizio del voto da parte dei Soci minorenni è attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. È ammesso il voto per delega conferita per iscritto, ma ciascun Socio può rappresentare tramite delega al massimo un solo altro Socio.

Le modalità operative dell'Assemblea si uniformano al principio di libera eleggibilità degli organi amministrativi e al principio del voto singolo ai sensi dell'art. 2538, comma II, c.c.

ART. 13 – Funzionamento dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno 8 giorni prima della data di convocazione e con pubblicazione sul sito *internet* ufficiale dell'associazione.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. Trascorsi 60 minuti dall'ora fissata per la prima convocazione, l'assemblea

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE DISTrettuale DI PISA
UFFICIO TRIBUTARIO UNIVALE DI PISA
12 NOV, 2011

s'intenderà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito della propria deliberazione, può essere convocata anche dalla metà più uno dei Soci, i quali, nella richiesta scritta, potranno altresì proporre l'ordine del giorno. In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente.

ART. 14 – Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria dei Soci ha le seguenti funzioni:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci e nominare i Soci onorari;
- b) approvare gli indirizzi generali e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo annuale, predisposti dal Consiglio Direttivo in conformità all'art. 13 del d. lgs. n. 117/2017;
- d) stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- f) stabilire se le cariche del Consiglio Direttivo sono gratuite o con compenso ed in tal caso determinare i compensi dei componenti e di eventuali rimborsi;
- g) deliberare sulla condotta morale e finanziaria del Consiglio Direttivo e sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) ratificare le delibere disciplinari adottate dal Consiglio Direttivo, anche in merito all'espulsione degli associati;
- i) deliberare sull'eventuale destinazione degli utili di gestione;
- j) determinare l'ammontare delle quote associative annue e le modalità di versamento;
- k) ratificare la nomina del Presidente, eseguita dal Consiglio Direttivo;
- l) revocare il Presidente, con il voto favorevole della metà più uno degli associati;
- m) nominare e revocare, se sussistente, l'organo di controllo;
- n) stabilire il compenso dei componenti dell'organo di controllo;
- o) discutere e approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria dei Soci ha le seguenti funzioni:

- a1) approvare le modifiche dello statuto;
- b1) approvare regolamenti;
- c1) deliberare circa lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio;
- d1) autorizzare il Presidente alla stipula degli atti e contratti inerenti l'attività sociale, in particolare di quelli di carattere patrimoniale e finanziario eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Rientrano, più in generale, tra i poteri dell'Assemblea (quanto meno nella forma di ratifica successiva) tutte le altre funzioni non ivi menzionate che si presumono e/o si reputano importanti per la vita dell'Associazione.

ART. 15 – Modifiche statutarie

Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, occorrerà la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni modifica dello Statuto inerente la denominazione sociale e la sede legale (art. 1), nonché l'istituzione o soppressione o trasferimento delle Sezioni (art. 24), successivamente alla trasmigrazione di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 117/2017, dovrà essere inoltrata al competente Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore (qualora l'Associazione vi sia iscritta).

ART. 16 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, eletti a maggioranza semplice dei votanti. Esso è l'organo di amministrazione dell'Associazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 26, 27, 28 del D. Lgs. n. 117/2017.

All'elezione del Consiglio Direttivo, che avviene a scrutinio segreto, partecipano tutti i Soci maggiorenni riuniti in Assemblea straordinaria. Possono candidarsi alla carica di Consigliere tutti i Soci maggiorenni aventi diritto di voto in Assemblea, ad eccezione di coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con l'Associazione. Chi ricopre cariche direttive in altre associazioni con finalità analoghe o chi ricopre cariche politiche, anche a livello locale, non potrà rivestire cariche direttive o consiliari all'interno dell'Associazione. I Soci legati da rapporti di coniugio, affinità e parentela di primo e secondo grado non potranno far parte dello stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 5 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano uno o più dei suoi membri.

All'interno del Consiglio Direttivo sono nominati il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Si applicano gli artt. 2382 e 2475 *ter c.c.*

ART. 17 – Poteri del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) proporre all'Assemblea l'espulsione dei Soci per indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente Statuto, con possibilità al Socio di un contraddittorio;
- b) assumere le deliberazioni, anche disciplinari, in merito al comportamento dei Soci aderenti durante l'attività sociale, salvo successiva e necessaria ratifica da parte dell'Assemblea per la loro efficacia;
- c) redigere il regolamento, che disciplina le modalità operative interne dell'Associazione e i suoi rapporti nei confronti dei Soci;
- d) redigere i protocolli di sicurezza, o approvare i protocolli eventualmente redatti da un professionista esterno all'uopo nominato o dal soggetto facente parte del Consiglio Direttivo e incaricato dall'Associazione come R.S.P.P., che garantiscano condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti dell'associazione e delle attività associative;
- e) redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- f) curare l'ordinaria amministrazione;
- g) fissare la data delle Assemblee ordinarie dei Soci (almeno una volta all'anno) e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o vi sia richiesta da parte dei Soci;
- h) programmare l'attività dell'Associazione, rispettandone le finalità e le direttive assembleari;
- i) curare la tenuta dei seguenti libri sociali obbligatori: il libro degli associati o aderenti; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.

ART. 18 – Responsabilità morale ed economica

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

17 MAR 2018

Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all'art. 38 c.c.

ART. 19 – Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.

Egli ha le seguenti funzioni:

- a) esercitare la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) esercitare il potere di firma sociale;
- c) gestire l'ordinaria amministrazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ai quali deve riferire annualmente, o su loro richiesta, sull'attività svolta.

Il Presidente è autorizzato ad eseguire incassi e ad accettare donazioni. Ha facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive relative all'organizzazione sociale, nonché di scegliere qualsiasi altro professionista esterno la cui attività si renda necessaria per il conseguimento delle finalità sociali o tecnici essenziali alle soluzioni organizzative o per ottemperare a disposizioni normative.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, assumendone i poteri e le funzioni, ed in tutte le altre mansioni per le quali viene espressamente delegato dallo stesso.

ART. 20 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Provvede inoltre alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone il tutto al Consiglio Direttivo.

ART. 21 – Organo di Controllo

Se i soci lo ritengono opportuno, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 14, lett. o, possono nominare un Organo di Controllo. Nel caso in cui l'Associazione abbia acquisito la qualifica di Ente del Terzo Settore e si sia proceduto all'iscrizione al R.U.N.T.S., tale nomina è obbligatoria al superamento dei parametri ed al verificarsi delle condizioni poste dall'art. 30 del d. lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo è monocratico: si compone di un Sindaco Unico che ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 *bis* c.c. Esso esercita il controllo contabile, il controllo di legalità generale ed i controlli specifici sugli E.T.S.

Qualora all'Organo di Controllo venissero attribuite anche le funzioni di Revisore, il Sindaco Unico dovrà essere scelto fra i Revisori iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze

La retribuzione annuale del Sindaco Unico è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di Controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un quinto dei soci, l'Organo di Controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

All'Organo di Controllo si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (artt. 2397 ss. c.c.) e quelle di cui agli artt. 2406, 2407 e 2409 c.c.

ART. 22 – Revisore legale dei conti

Se i soci lo ritengono opportuno o nel caso in cui l'Associazione abbia acquisito la qualifica di Ente del Terzo Settore e si sia proceduto all'iscrizione al R.U.N.T.S. e l'associazione abbia superato i parametri di cui all'art. 31 del d. lgs n. 117/2017 si deve procedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina in base alle tariffe professionali di revisione e vale per l'intero periodo di durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 *ter* c.c.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 *sexies* c.c.

Il revisore nell'espletamento dell'incarico potrà essere coadiuvato e nominare collaboratori.

ART. 23 - Volontari e attività di volontariato

L'Associazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari che, qualora svolgano la loro attività in modo non occasionale, dovranno essere iscritti nell'apposito registro dei volontari.

L'attività del volontario non è retribuita ed allo stesso possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

ART. 24 – Sezioni

L'Associazione potrà costituire delle Sezioni nei luoghi che riterrà opportuni, per meglio attuare gli scopi sociali.

ART. 25 – Esercizio finanziario sociale; approvazione bilanci

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea ordinaria dei Soci per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del rendiconto preventivo dell'anno in corso.

In caso di iscrizione nel R.U.N.T.S. ed acquisizione della qualifica di E.T.S., il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Ciascun Socio può visionare e richiedere in qualsiasi momento copia dei bilanci o dei rendiconti approvati, che sono conservati presso la sede sociale a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 26 – Devoluzione del patrimonio sociale

In caso di scioglimento dell'Associazione, per l'impossibilità di perseguire i fini che si è proposta, l'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, nominerà un liquidatore, scegliendolo anche tra i non Soci, per la liquidazione del patrimonio sociale.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio sociale residuo sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma I, d. lgs. n. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 27 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nello Statuto e nell'Atto costitutivo si rimanda alla normativa vigente, in modo particolare a quella statale (Codice civile e leggi speciali) e regionale in materia di Enti del Terzo Settore.

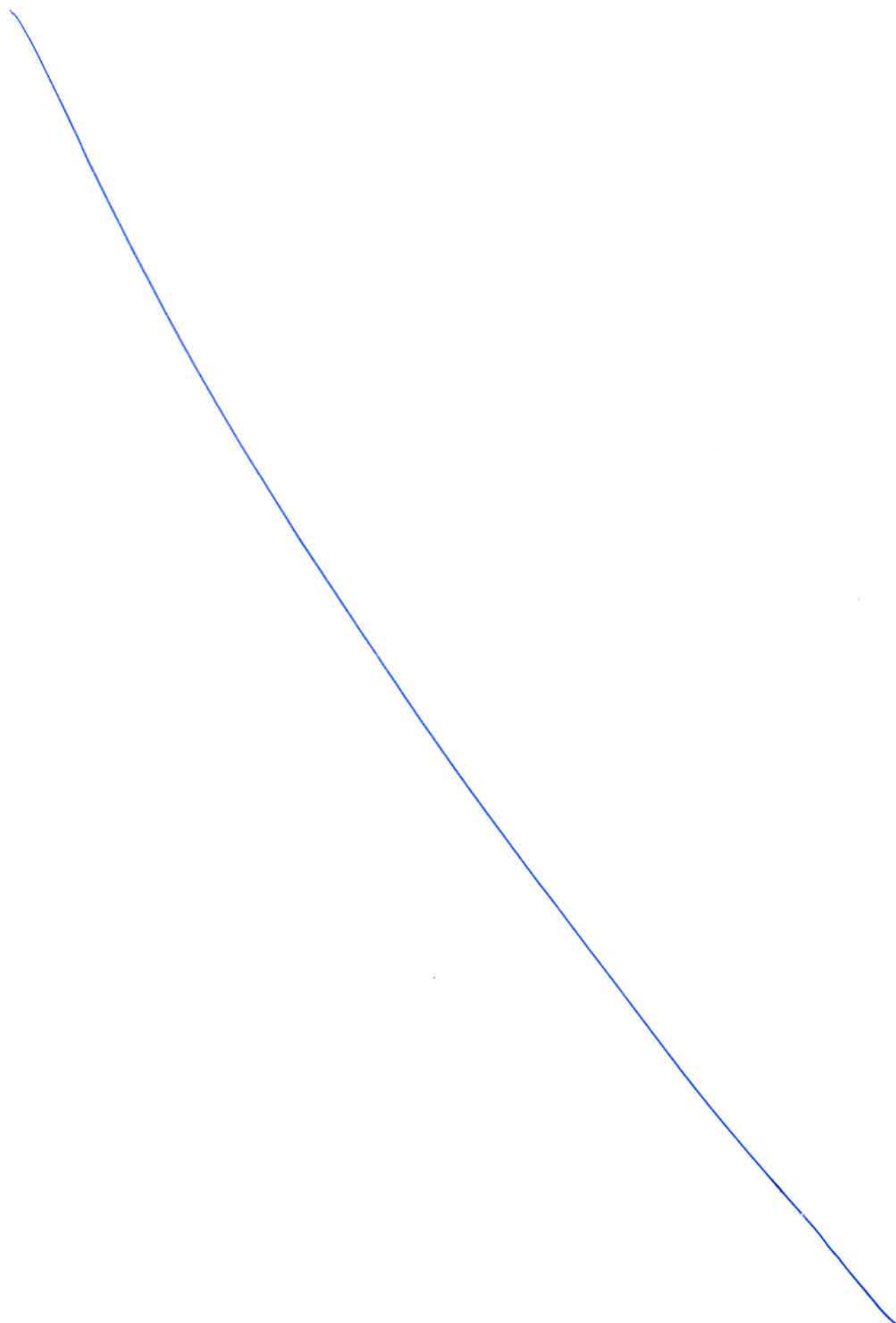
A. L.

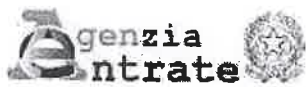


14 NOV. 2025

SERIE III

Registrato





DIREZIONE PROVINCIALE DI: PISA

UFFICIO TERRITORIALE DI: PISA

Registrazione di Atto Privato

Il 12/11/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZZ, serie 3, numero 623

data di stipula: 10/11/2025

ident.vo telematico: TZZ25L000623000CC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: RNDLCN68L20F839F

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93097530500				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

Il Funzionario
Michele Giorgetti
Firma su delega del Direttore Provinciale

